

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019**  
**573/2019/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL MESE DI GENNAIO 2020, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'ELEMENTO A COPERTURA DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO RELATIVI ALLA MATERIA PRIMA, CONFERMA DELLA COMPONENTE OVD PER I GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE E MODIFICHE AL TIVG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella 1094<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 settembre 2019, 366/2019/R/GAS (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 662/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 662/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 650/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 650/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 651/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 651/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 926/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 926/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2019, 488/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 488/2019/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 23 del TIVG stabilisce, tra l'altro, i criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, *QEPROPMC*, prevedendo:
  - una periodicità mensile dell'aggiornamento stesso, da effettuarsi alla fine di ciascun mese, con riferimento alle quotazioni internazionali del propano relative al mese precedente la data di aggiornamento;

- l'utilizzo della media dei cambi giornalieri che vanno dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data di aggiornamento per la trasformazione dei valori unitari delle suddette quotazioni espresse in dollari, in valori espressi in euro;
- la pubblicazione dell'elemento *QEPROPMC*, così come aggiornato, prima dell'inizio del mese di applicazione.
- la deliberazione 488/2019/R/GAS ha aggiornato, per il mese di dicembre 2019, il valore dell'elemento *QEPROPMC* pari a 6,841840 euro/GJ, corrispondente a 0,684663 euro/mc per le forniture di gas di petrolio liquefatto, GPL, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
- l'indice dei prezzi  $J_{t-1}$ , relativo al mese di dicembre 2019, è pari a 0,531;
- la media delle quotazioni del propano del mese di dicembre 2019, presa a riferimento per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di gennaio 2020, è pari a 416,40 dollari per tonnellata;
- la media dei cambi giornalieri che vanno dal 15 novembre al 14 dicembre 2019 utilizzata per la trasformazione del valore del propano, di cui al precedente punto, da dollari per tonnellata a euro per tonnellata è pari a 1,106214 dollari per euro;
- il valore di  $PROPANO_t$  calcolato per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di gennaio 2020 è pari a 0,376416 euro per chilogrammo;
- l'indice dei prezzi  $J_t$  relativo al mese di gennaio 2020, è pari a 0,578.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 25 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, prevede che la componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL (*QVD<sup>gpl</sup>*), articolata nella sola quota fissa, è pari, per il periodo dall' 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2019, a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- l'articolo 29 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, prevede che la componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata (*QVD<sup>gasmanifatturati</sup>*), articolata nella sola quota fissa, è pari, per il periodo dall' 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2019, a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- il punto 3, della deliberazione 926/2017/R/GAS, aveva, altresì, confermato per la società ISGAS Energit Multiutilities S.p.a. (di seguito: ISGAS), per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, il valore della componente *QVD<sup>gasmanifatturati</sup>*, così come stabilito dalla deliberazione 650/2016/R/GAS, pari a 54,00 euro/punto di riconsegna per anno, a fronte del riconoscimento degli ulteriori costi non coperti dal valore della componente *QVD*, come previsto dalla deliberazione 662/2015/R/GAS;
- il punto 4, della deliberazione 926/2017/R/GAS, aveva, altresì, confermato per la società MEDEA S.p.a. (di seguito: MEDEA), per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, il valore della componente *QVD<sup>gasmanifatturati</sup>*, così come stabilito dalla deliberazione 651/2016/R/GAS, pari a 64,00 euro/punto di

riconsegna per anno, a fronte del riconoscimento degli ulteriori costi non coperti dal valore della componente  $QVD$ , come previsto dalla deliberazione 662/2015/R/GAS.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- per il mese di gennaio 2020, aggiornare le condizioni economiche di fornitura, di cui all'articolo 22 del TIVG, prevedendo un aumento, rispetto al valore in vigore nel mese di dicembre 2019, di 0,605587 euro/GJ dell'elemento  $QEPROPMC$ , aumento pari a 0,060601 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare, per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, gli attuali valori delle componenti  $QVD^{spl}$  e  $QVD^{gasmanifatturati}$ , così come stabiliti dalla deliberazione 662/2015/R/GAS e confermati dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- confermare per la società ISGAS, per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, il valore della componente  $QVD^{gasmanifatturati}$ , così come stabilito dalla deliberazione 650/2016/R/GAS e confermato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, pari a 54,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- confermare per la società MEDEA, per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, l'attuale valore della componente  $QVD^{gasmanifatturati}$ , così come stabilito dalla deliberazione 651/2016/R/GAS e confermato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno

**DELIBERA**

1. di fissare, per il periodo dall'1 al 31 gennaio 2020, il valore dell'elemento  $QEPROPMC$ , di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 7,447427 euro/GJ che corrisponde a 0,745264 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
2. di modificare, con decorrenza 1 gennaio 2020, il TIVG nei termini sotto indicati:
  - ai commi 25.1 e 29.1 le parole "a partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "a partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2021";
3. di confermare per la società ISGAS Energit Multiutilities S.p.a., per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, il valore della componente  $QVD^{gasmanifatturati}$ , così come stabilito dalla deliberazione 650/2016/R/GAS e

confermato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, pari a 54,00 euro/punto di riconsegna per anno;

4. di confermare per la società MEDEA S.p.a., per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, il valore della componente  $QVD^{gasmanifatturati}$ , così come stabilito dalla deliberazione 651/2016/R/GAS e confermato dalla deliberazione 926/2017/R/GAS, pari a 64,00 euro/punto di riconsegna per anno;
5. di pubblicare il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*